



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22

**OGGETTO: ART. 57-QUATER DEL D.L. N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019 –
ADEGUAMENTO DELL'INDENNITÀ DEL SINDACO. ATTO
D'INDIRIZZO.**

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **13** del mese **febbraio** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	Sindaco	X	
SOLA Roberta	Assessore	X	
ROSSO Laura	Assessore		X
		2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **MONDINO Dott. Dario** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **SARCINELLI Giuseppe** Sindaco, in qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: ART. 57-QUATER DEL D.L. N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019 –
ADEGUAMENTO DELL'INDENNITÀ DEL SINDACO. ATTO D'INDIRIZZO.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 82 del Tuel prevede la corresponsione a favore del sindaco, nonché degli altri amministratori ivi indicati, di una indennità di funzione, da determinarsi mediante decreto ministeriale (commi 1, 8, 10);
- in attuazione della pregressa normativa, interamente trasfusa nell'art. 82 cit., è stato emanato il D.M. n. 119/2000 che ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti, suddivisi in dieci classi, mediante articolazione in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti;
- l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 ha disposto *“per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci (...), ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti (...)*”. Le sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, hanno chiarito che *“in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, (...) il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006”*;
- la Corte dei conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, è intervenuta in merito ai dubbi interpretativi riguardanti il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, precisando che gli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori non sono oggetto di rideterminazione e spettano nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005;
- il comma 1 dell'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 dispone che *“dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»”*.
- l'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 prevede al comma 2 che *“a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;
- l'art. 4 del D.M. n. 119/2000 dispone ai commi 1 e 2 che *“al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco. **Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco**”*;
- l'art. 4 del D.M. n. 119/2000 dispone ai commi 6 e 7 che *“agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco. **7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino***

a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco”;

• il comune di Villafalletto ha una popolazione di n. 2925 abitanti al 31.12.2019;

Dato atto che in ordine all'approvazione del presente atto non sussiste l'obbligo di astensione di cui all'art. 79 del Tuel, in quanto come precisato dal Ministero dell'interno con Circolare n. 5/2000 “si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale che comporta l'obbligo dell'astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono «munera publica» e, come tali, implicano doveri più che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli”;

Ritenuto di adeguare le indennità di cui all'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 nei termini di seguito indicati, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2020, secondo il seguente calcolo proporzionale: ***85% dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti (Tab. A D.M. 119/2000 e art. 1, comma 54, L. 266/2005.***

Ritenuto, in via prudenziale, di sospendere l'aggiornamento dell'indennità da corrispondere a vicesindaco ed assessore, in quanto – ad oggi – in dottrina non vi è univocità di posizioni circa i riflessi della disposizione in esame sulla determinazione dell'indennità degli altri amministratori locali, alla luce di quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL, e di attendere chiarimenti interpretativi da parte degli organi competenti;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di adeguare l'indennità di funzione del Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019, nei seguenti termini: ***85% dell'indennità spettante ai sindaci dei Comuni fino a 5.000 abitanti (Tab. A D.M. 119/2000 e art. 1, comma 54, L. 266/2005,*** con riserva di verifica del combinato disposto di cui il decreto attuativo di prossima emanazione;
2. di rinviare, in via prudenziale, l'eventuale aggiornamento dell'indennità da corrispondere a vicesindaco ed assessore, in applicazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.M. n. 119/2000 in attesa di chiarimenti interpretativi da parte degli organi competenti e del decreto attuativo;
3. di dare atto che l'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 dispone al comma 2 che *“a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;
4. di dare atto che le indennità di funzione non sono soggette all'obbligo di invarianza della spesa di cui all'art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, secondo l'interpretazione della norma fornita la Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG;
5. di demandare ai responsabili dei settori competenti gli atti necessari all'esecuzione del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe

L'ASSESSORE

f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24.02.2020 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
- E' stata comunicata con lettera prot. 1728 in data 24.02.2020 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
- È stata trasmessa:

alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. _____ in data _____

alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera prot. _____ in data _____

al Difensore Civico con lettera prot. _____ in data _____

al Tribunale di _____ con lettera prot. _____
in data _____

_____ con lettera prot. _____
in data _____

lì 24.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 06.03.2020

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 06.03.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

MONDINO Dott. Dario